

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ANNUALI DOVUTE DAGLI ISCRITTI AL COLLEGIO GEOMETRI E G.L. DELLA PROVINCIA DI VERONA

(Approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 03 del 27 Febbraio 2017)

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento si propone di definire le modalità ed i tempi di riscossione della quota annuale dovuta dagli iscritti al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona (d'ora in poi "Collegio") sulla base di quanto previsto all'art. 26 1° comma, lettera c) del Regolamento per la professione di Geometra – Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274.

Art. 2 - Definizioni

Con il termine "quota annuale" deve intendersi il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti, dovuta annualmente dagli iscritti all'Albo e dalle Società tra Professionisti (STP) iscritte nell'Elenco Speciale, a partire dall'anno solare di iscrizione fino al momento della cancellazione, **senza possibilità di frazionabilità**.

Per "anno" (o "anno solare") si intende il periodo che si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La quota annuale è comprensiva del contributo dovuto dal Collegio al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

Art. 3 - Determinazione dell'importo

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo del Collegio definisce con propria delibera l'importo del contributo relativo all'anno successivo. In mancanza di delibera l'importo dovrà intendersi invariato rispetto alla precedente delibera.

Art. 4 – Modalità e termini di pagamento

La quota annuale, dovuta da ciascun iscritto e dalle STP al Collegio, deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il **31 marzo** di ciascun anno.

Il Consiglio può deliberare eventuali variazioni della data di scadenza dandone comunicazione agli iscritti con modalità definite nella stessa delibera di modifica.

Il pagamento sarà effettuato tramite bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) emesso direttamente dell'Ente preposto alla riscossione.



Art. 5 - Titolari dell'obbligo di pagamento

Sono tenuti al pagamento tutti coloro che alla data del **01 gennaio** dell'anno di riferimento risultano iscritti all'Albo. Il versamento della quota annuale è comunque dovuto anche in caso di cancellazione nel corso dell'anno, se successiva al **31 gennaio** dell'anno di riferimento, **senza possibilità di frazionabilità e diritto ad alcun rimborso**.

Solo in casi particolari, quali ad esempio l'inabilità all'esercizio della professione o il decesso, il Consiglio può valutare la possibilità di ridurre o esonerare dal versamento della quota gli iscritti (ovvero gli eredi legittimi e testamentari in caso di decesso dell'iscritto) che presentano apposita domanda motivata e documentata successivamente alla predetta data del 31 gennaio.

In caso di **trasferimento ad altro Collegio nel corso dell'anno** l'iscritto è tenuto al versamento della quota annuale stabilita dal Collegio di Verona.

In caso di **trasferimento da altro Collegio nel corso dell'anno** l'iscritto è esonerato dal pagamento della quota nel caso in cui dimostri di aver già corrisposto l'intera quota al Collegio di provenienza.

In caso di **reiscrizione** il contributo è dovuto per l'intero importo della quota prevista per l'anno in corso. Sono esonerati dal versamento gli iscritti che, in regola con il versamento della quota dell'anno, presentano istanza di cancellazione e successiva richiesta di reiscrizione nel corso dello stesso anno solare.

Art. 6 – Riduzioni ed esoneri

In caso di **prima iscrizione** sarà dovuta una quota annuale determinata mediante delibera del Consiglio del Collegio di cui all'art. 3.

In caso di decesso dell'iscritto/a entro la scadenza di cui all'art. 4, dell'anno di riferimento, gli eredi legittimi o testamentari saranno esentati dall'obbligo della corresponsione della quota d'iscrizione all'albo dell'anno in corso.

Art. 7 - Decadenza dell'obbligo di pagamento

L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione, fatto salvo quanto sopra previsto dall'articolo 5.

Le quote rimaste insolute saranno trattate secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 9 e 10 del presente Regolamento.

Art. 8 - Avvisi di pagamento

Il Collegio informa annualmente gli iscritti, entro il mese precedente alla data di scadenza, con relativo avviso pubblicato sul sito dell'Ente e inviato a mezzo e-mail in newsletter dedicata, della scadenza prevista per la riscossione della quota annuale.

Compatibilmente con la tempistica di redazione della rivista di categoria "Il Geometra Veronese", l'avviso potrà essere pubblicato anche sulla stessa.

L'avviso riporta:

- l'indicazione dell'importo della quota annuale;
- la data di scadenza;
- le modalità per effettuare il versamento;
- le conseguenze in caso di morosità della quota secondo quanto disposto ai successivi articoli 9 e 10.



Il Collegio non è responsabile per eventuali variazioni di recapiti (indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata) non comunicate dall'iscritto che potrebbero ritardare o annullare il recapito di avvisi e determinare il mancato pagamento della quota.

Per una corretta comunicazione della variazione dei propri dati, l'iscritto è tenuto a comunicare ogni notizia presso la segreteria del Collegio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite lettera recapitata a mano e protocollata presso la sede del Collegio.

Art. 9 - Iscritti morosi

Gli iscritti che non pagano la quota entro la scadenza di cui all' art. 4 (31 marzo di ogni anno) sono ritenuti morosi. Entro il **31 maggio** successivo il Collegio effettua la verifica dei pagamenti e comunica agli iscritti morosi, esclusivamente tramite PEC, l'avviso (unico) di sollecito al pagamento della quota annuale da effettuarsi entro e non oltre **10 giorni dalla data di ricezione dello stesso**. Se entro tale termine l'iscritto moroso non effettuerà il pagamento, il Consiglio del Collegio procederà senza nessun ulteriore avviso all'avvio del procedimento disciplinare con addebito della somma di Euro 100,00 per spese ed interessi di mora.

Il Consiglio del Collegio, su istanza dell'interessato corredata dalle dovute certificazioni, può deliberare di esonerare dal pagamento del suddetto importo di € 100,00, per casi straordinari motivati e documentati che hanno impedito il versamento della quota entro i termini previsti dal presente Regolamento.

Art. 10 - Procedimento sanzionatorio di carattere amministrativo per iscritti morosi

Gli iscritti morosi non in regola con i versamenti oltre il termine riportato all'art. 9, sono assoggettabili alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione in base a quanto stabilito dall'art. 2 della **Legge 3 agosto 1949 n. 536 "Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D.L.L. 23 novembre 1944 n.382"** il quale dispone quanto segue:

"I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23-11-1944 n.382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiano al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio Professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute."

I morosi accertati e interessati da procedimento disciplinare di carattere amministrativo, per sanare la propria situazione debitoria del relativo anno di competenza, saranno tenuti al versamento dell'intera somma dovuta maggiorata secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

I sospesi dall'esercizio della professione non beneficiano dei servizi offerti dal Collegio ma rimangono iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti comunque al pagamento delle quote anche per il periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione il timbro professionale deve essere depositato presso il Collegio.



Il Collegio, a seguito di accertamento della posizione debitoria dei morosi oltre un anno dalla definizione della sospensione dall'albo, che non effettuino la relativa sanatoria, potrà valutare di procedere al recupero forzoso delle somme dovute, a mezzo di opportuna azione giudiziale, con addebito delle spese legali e accessorie, oltre alle spese e gli interessi moratori di cui all'art. 9. L'applicazione della sanzione avverrà secondo le modalità di cui all'articolo 11 del Regolamento per la professione dei geometri.

La sospensione viene revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio del Collegio a seguito deliberazione consiliare, quando l'Iscritto dimostra di aver corrisposto al Collegio tutti i contributi annuali dovuti oltre alle spese e gli interessi moratori di cui all'art. 9.

Art. 11 - Norme finali

Il presente Regolamento **entra in vigore a partire dal 01 marzo 2017**.

Lo stesso viene trasmesso a tutti gli iscritti a mezzo e-mail e pubblicato, sia sul sito web del Collegio, che sulla rivista di categoria "*Il Geometra Veronese*".

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

